

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3544

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLIN, BOSCO BRUNO, CASALINUOVO, REGGIANI, ASTONE, AZZARO, BAMBI, BONETTI, BORRI, BRICCOLA, CACCIA, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CARRUS, CASATI, COMIS, DAL MASO, FERRARI BRUNO, FONTANA, FOSCHI, FOTI, FRANCHI ROBERTO, FALCIER, GARAVAGLIA, GRIPPO, IANNIELLO, LA RUSSA, LATTANZIO, LEONE, MALVESTIO, MANFREDI, MEMMI, MELELEO, MERLONI, MICHELI, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PASQUALIN, PATRIA, PERUGINI, PISICCHIO, PONTELLO, PORTATADINO, QUIETI, RABINO, RADI, REBULLA, RINALDI, ROCELLI, RUBINO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO VINCENZO, SANTUZ, SARETTA, SAVIO, SCAIOLA, STEGAGNINI, SILVESTRI, SINESIO, TANCREDI, TEDESCHI, URSO, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI, ZUECH

Presentata il 5 marzo 1986

Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo al vostro esame di inserisce nel quadro della riforma previdenziale, che, a partire dagli inizi del decennio in corso, ha interessato le categorie dei liberi professionisti. Basti ricordare in proposito che sono state approvate e sono operanti la legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla previdenza pensionistica degli avvocati e procuratori, la legge 3 gennaio 1981, n. 6, relativa al trattamento pensionistico degli ingegneri e degli architetti, e la legge 20 ottobre 1982, n. 773, riguardante per lo stesso oggetto i geometri, le quali mostrano, pur nel mantenimento dell'autonomia delle Casse di previdenza proprie delle singole categorie, la stessa impostazione gestionale sul versante dei contributi e su quello delle prestazioni. D'altra parte la tendenza ad un progressivo adeguamento normativo sostanzialmente uniforme per tutti gli esercenti le libere professioni è dimostrata dalle proposte di legge, già

all'esame di questa Camera, n. 1080 e n. 1225, aventi per oggetto la riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, e n. 1081 che, sulla stessa linea, vorrebbe incidere sull'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali.

Tuttavia, pur nel generale apprezzamento degli aspetti positivi che sono derivati dalla legislazione innanzi ricordata, soprattutto in termini di miglioramento qualitativo e quantitativo dei trattamenti pensionistici, l'applicazione pratica delle norme ha fatto rilevare alcune incertezze e alcune incongruità che hanno condotto a por mano quasi con immediatezza a interventi modificativi o ad inserire già nelle norme iniziali soluzioni più consone all'affacciarsi delle varie problematiche: è il caso questo della legge n. 773 del 1982, la quale, ad esempio, ha prospettato fin dall'origine l'inscrivibilità volontaria dei pensionati geometri alla loro Cassa di previdenza ed ancora ha risolto, senza passaggi intermedi, la tormentata questione dei riflessi fiscali del contributo integrativo, disponendo *tout court* che « il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF né nell'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale ».

Nel contempo per gli avvocati e procuratori, proprio nello stesso contesto modificativo, si è fatto luogo alla legge 2 maggio 1983, n. 175, con cui si è tentato, anche se non completamente, di dare soluzione ai problemi applicativi di cui è innanzi cenno.

La presente proposta di legge è finalizzata a modificare, seguendo il medesimo filone, la legge n. 6 del 1981 in materia di previdenza degli ingegneri ed architetti, con interventi che lasciano comunque immutati i principi su cui tale normativa è basata.

Sul piano generale le varie proposte modificative che vengono presentate al vostro esame, nella parte in cui riguardano le prestazioni pensionistiche, ipotizzano la loro retroattività fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni della legge n. 6 oggetto di modifiche: in questo

modo, evitandosi situazioni disparitarie, si consentirebbe la riliquidazione delle pensioni concesse in base alla legge n. 6 del 1981 e, in qualche caso, anchè il riconoscimento di pensioni denegate per effetto degli attuali più restrittivi requisiti. Per le modifiche relative alla contribuzione è prospettato invece che abbiano effetto, in linea di massima, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di modifica: ciò in correlazione all'impostazione sistematico-gestionale della Cassa, finora basata su computi per anno solare ed anche per eliminare ogni dubbio interpretativo che certamente insorgerebbe per l'anno in corso al momento in cui viene a cadere l'entrata in vigore della legge di modifica.

Alle proposte di modifica della legge n. 6 del 1981, pienamente compatibili con la situazione finanziaria della Cassa, si aggiungono alcune proposte di variazione alla legge 4 marzo 1958, n. 179, tese sostanzialmente a realizzare la pariteticità degli ingegneri e degli architetti negli organi della Cassa e rendere più agevole l'elezione dei membri del Consiglio dei delegati.

Si illustrano, di seguito, i singoli articoli di cui consta la presente proposta.

L'articolo 1 comprende le modifiche agli articoli 1 (prestazioni), 2 (pensioni di vecchiaia), 3 (pensioni di anzianità), 7 (pensioni di reversibilità ed indirette) e 14 (rivalutazione dei redditi) della legge n. 6 del 1981, conferendo alle varianti effetto retroattivo al 1° gennaio 1983 in correlazione alle disposizioni sulla decorrenza del nuovo regime pensionistico stabilite dall'articolo 25 della stessa legge n. 6 del 1981.

In particolare la proposta di due commi aggiuntivi all'articolo 1 della legge n. 6 del 1981 è finalizzata a:

a) riconoscere la possibilità di far decorrere, a scelta dell'interessato, la pensione di vecchiaia o dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile o dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (l'opzione è proposta a senso unico, per modo che la pensione di vecchiaia decorra normalmente dal compi-

mento dell'età pensionabile e, solo nel caso sia esercitata l'opzione, dal mese successivo alla presentazione della domanda);

b) rendere completamente cumulabili le pensioni erogate dalla Cassa con eventuali altre pensioni a carico di Enti diversi.

Le modifiche proposte per l'articolo 2 della legge n. 6 del 1981 sono invece dirette a:

a) consentire l'acquisizione della pensione di vecchiaia con 25 anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa (in luogo dei 30 attuali);

b) elevare al 2 per cento la percentuale di commisurazione della pensione al reddito per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla Cassa (in luogo dell'1,75 per cento attuale);

c) scegliere in un più ampio arco di tempo i più elevati 10 redditi professionali ai fini della determinazione del reddito medio annuo pensionabile;

d) valutare il reddito in ragione almeno del decuplo del contributo soggettivo minimo versato;

e) determinare il reddito medio annuo pensionabile, in considerazione alla introducenda iscrivibilità alla Cassa per parte dell'anno (v. le successive modifiche agli articoli 9 e 17 della legge n. 6 del 1981) sulla base di gruppi contributivi di 12 mesi ciascuno;

f) eliminare l'attuale graduazione percentuale di valutabilità per le medie di reddito superiori a 20 milioni;

g) affermare il principio per cui il titolare della pensione di vecchiaia che resta iscritto all'Albo professionale non subisce alcuna riduzione della pensione;

h) introdurre il diritto a più supplementi con periodicità biennale, commisurati al 2 per cento della media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento.

Le modifiche proposte all'articolo 3 del 1981 riguardano la eliminazione, dalle cause di incompatibilità con la pensione di anzianità, della iscrizione ad albi per lavoro professionale o autonomo diversi da quelli di ingegnere e architetto e dello svolgimento di attività subordinata.

Le modifiche proposte all'articolo 7 della legge n. 6, oltre che ad una migliore formulazione « tecnica » della norma sulle pensioni per i superstiti al fine di meglio specificare la distinzione tra pensioni di reversibilità e pensioni indirette, sono finalizzate a:

a) uniformare tutte le forme di pensione dirette ai fini dell'acquisizione delle pensioni di reversibilità;

b) assicurare la misura percentuale di reversibilità dell'80 per cento per un solo superstite e del 100 per cento per il coniuge ultraottantenne;

c) prevedere che gli anni di iscrizione e di contribuzione utili ai fini dei supplementi vadano computati, per le pensioni di reversibilità, anche se non sono trascorsi i periodi biennali di attesa e anche se il pensionato non abbia presentato la relativa richiesta prima della morte;

d) consentire l'acquisizione della pensione indiretta tutte le volte che l'iscritto defunto abbia maturato, pur senza liquidare la pensione diretta, i requisiti propri o della pensione di vecchiaia o della pensione di inabilità, con conseguente graduazione dell'ammontare della pensione, prima diretta e poi indiretta, in relazione agli specifici requisiti maturati;

e) affermare il principio che è comunque assicurata la pensione minima, sia per le pensioni di reversibilità che per quelle indirette.

Per quanto riguarda poi la modifica all'articolo 14 della legge n. 6 del 1981, si intende eliminare l'attuale considerazione del solo 75 per cento del costo vita ai fini della rivalutazione dei redditi, per sostituirlo con il 100 per cento.

L'articolo 2 della presente proposta di legge raggruppa le modifiche agli articoli 4 (pensione di inabilità), 23 (base di reddito per il passato) e 25 (decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie) della legge n. 6 del 1981 con previsione di retroattività al 29 gennaio 1981, ancora tenendo conto delle disposizioni del testè citato articolo 25, quale risulta dal testo attualmente vigente.

Analiticamente le proposte modificative dell'articolo 4 della legge n. 6 del 1981 intendono per la pensione di inabilità:

a) ridurre il requisito di iscrizione e di contribuzione, dagli attuali 10 a 5 anni;

b) introdurre, in luogo dell'attuale iscrizione continuativa alla Cassa da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno, condizione sulla quale grava pesantemente il sospetto di incostituzionalità, un ulteriore requisito (3 anni di iscrizione e di contribuzione nei 5 anni precedenti quello della domanda) che risulti dimostrativo della correlazione temporale tra l'attività professionale svolta e la realizzazione della tutela pensionistica per inabilità;

c) abolire ogni requisito contributivo per l'iscritto che divenga inabile a causa di infortunio;

d) affermare il principio per cui è comunque garantita la pensione minima.

La modifica proposta al primo comma dell'articolo 23 della legge n. 6 del 1981 vuole dal suo canto stabilire che agli effetti del calcolo delle pensioni erogate dalla Cassa non può essere valutato annualmente un reddito inferiore a 6 milioni.

La proposta di soppressione del sesto comma e la modifica del numero 2 del settimo comma dell'articolo 25 della legge n. 6 del 1981 sono invece di mero coordinamento con l'abolizione, dalle pensioni di inabilità, del requisito della continuità dell'iscrizione alla Cassa anteriormente al compimento del 40° anno di età

da parte dell'iscritto, mentre la modifica, nel settimo comma dello stesso articolo 25, del numero 1 è diretta a far acquisire la pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 15 anni a coloro che risultano iscritti alla Cassa anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica n. 301 del 1971.

L'articolo 3 è diretto a modificare l'articolo 5 (pensione di invalidità) della legge n. 6 del 1981 (con effetto dal 13 luglio 1981 in virtù ancora del disposto dell'articolo 25 della legge n. 6 del 1981), al fine di:

a) prevedere per le pensioni di invalidità più ridotti requisiti di iscrizione e di contribuzione e l'ulteriore requisito dell'attualità contributiva, alla stessa stregua della pensione di inabilità;

b) escludere ogni requisito contributivo per l'iscritto che divenga invalido a causa di infortunio;

c) affermare il principio che la pensione di invalidità non può comunque essere inferiore al trattamento minimo.

La conclusione espositiva delle motivazioni che hanno condotto a proporre le modifiche innanzi esposte sulle prestazioni pensionistiche a carico della Cassa di previdenza ingegneri ed architetti si completa con un'ultima notazione di ordine « tecnico »: che si è preferito ipotizzare la integrale sostituzione degli articoli 2 (pensione di vecchiaia), 3 (pensione di anzianità), 4 (pensione di inabilità), 5 (pensione di invalidità) e 7 (pensioni di reversibilità ed indirette), anziché usare la metodologia delle parziali aggiunzioni e modifiche, a ragione della loro complessità ed anche per favorire la « lettura » in un unico contesto della regolamentazione normativa sulle prestazioni pensionistiche.

L'articolo 4 della presente proposta, per il quale, come già precisato, è previsto effetto attuativo dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle norme modificative, vuole incidere sugli articoli 9 (contributo soggettivo), 10 (contributo integrativo), 11 (fondo di garanzia), 12 (variabilità dei contributi), 16

(comunicazioni obbligatorie alla Cassa), 17 (pagamento dei contributi), 20 (restituzione dei contributi) e 21 (iscrizione alla Cassa) della legge n. 6 del 1981, relativi alla materia contributiva.

Più specificamente i commi sostitutivi proposti per l'articolo 9 della legge n. 6 del 1981 intendono:

a) ammettere la commisurabilità del contributo soggettivo minimo ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa;

b) precisare che l'obbligo del versamento è limitato ai soli pensionati della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione;

c) prevedere, per i giovani professionisti, la riduzione del solo contributo soggettivo minimo a un terzo (invece che alla metà) per l'anno di iscrizione e per i 4 anni successivi (anziché per 2 anni successivi);

d) rendere più puntuale la deducibilità del contributo soggettivo ai fini dell'IRPEF con la citazione della norma fiscale che legittima tale deducibilità.

Le proposte di modifica all'articolo 10 della legge n. 6 del 1981 sono finalizzate a:

a) precisare meglio il rapporto tra committente e professionista ai fini della riscossione, da parte di quest'ultimo, del contributo integrativo (modifica al primo comma);

b) evitare la duplicazione nella corresponsione del contributo integrativo per la parte affidata, dal professionista che ha ricevuto l'incarico dal cliente, ad altro ingegnere o architetto (comma aggiuntivo dopo il primo comma);

c) eliminare, in correlazione al dato fattuale che il contributo integrativo grava sostanzialmente sul cliente, il relativo importo minimo (soppressione del terzo comma);

d) escludere il contributo integrativo dalla base imponibile fiscale (comma aggiuntivo finale).

Per l'articolo 11 della legge n. 6 del 1981 è stata prevista la variante che il fondo di garanzia possa essere costituito, oltre che da capitale liquido, anche da titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al fine di conferire maggiore elasticità nella gestione del fondo stesso.

La proposta di rendere variabili ogni anno i contributi, a fronte della periodicità quadriennale prevista attualmente dall'articolo 12 della legge n. 6 del 1981, vuole realizzare un più stretto collegamento tra l'ammontare dei contributi dovuti e l'andamento gestionale-finanziario della Cassa.

La modifica proposta per l'articolo 16 della legge n. 6 del 1981, intende evitare la presentazione annuale alla Cassa dello stato di famiglia.

Le proposte modificative per l'articolo 17 della legge n. 6 del 1981, intendono da un lato, in conformità a quanto già avvenuto presso l'INPS per le contribuzioni previdenziali dei lavoratori autonomi, sostituire la riscossione a mezzo ruoli esattoriali dei contributi minimi dovuti dagli ingegneri e architetti con la riscossione a mezzo bollettini di conto corrente postale, fermo restando il potere per la Cassa della riscossione a mezzo ruoli esattoriali in caso di inadempienza, e dall'altro a precisare che, in caso di iscrizione alla Cassa per parte dell'anno, il reddito eccedente il contributo minimo va attribuito ai mesi di effettiva iscrizione.

Le proposte modificative per l'articolo 20 della legge n. 6 del 1981 intendono rendere più equa la disciplina della restituzione dei contributi nel senso che i contributi oggetto del rimborso dovrebbero comprendere anche la rivalutazione e, parallelamente, che, in caso di nuova iscrizione, i contributi già rimborsati dovrebbero essere restituiti con l'aggiunta dei dovuti adeguamenti rivalutativi.

L'articolo 21 della legge n. 6 del 1981, dovrebbe infine essere modificato, secondo la presente proposta, per consentire:

a) che siano esonerati dalla dimostrazione del requisito della continuità professionale, limitatamente al periodo di

mandato elettivo, oltre ai membri del Parlamento nazionale, anche i membri del Parlamento europeo, i presidenti e gli assessori delle Amministrazioni provinciali, i sindaci e gli assessori comunali, quale che sia la popolazione del comune (modifica al quarto comma);

b) che divenga facoltativa, in conformità di quanto già acquisito per i geometri con l'articolo 22 della legge n. 773 del 1982, l'iscrizione alla Cassa per gli ingegneri e gli architetti beneficiari di pensione dirette a carico di Enti diversi dalla Cassa (sostituzione del quinto comma);

c) che divenga più cogente l'obbligo della Giunta esecutiva della Cassa alla periodica revisione degli iscritti (modifica al sesto comma).

L'articolo 5 della presente proposta tende poi a rendere obbligatoria, entro determinati termini, l'emanazione, e le successive variazioni, da parte del Comitato dei delegati, delle norme regolamentari per l'accertamento dell'esercizio professionale con carattere di continuità.

Con l'articolo 6 della presente proposta è ipotizzata la riapertura del termine per integrare contributivamente gli anni pregressi, consentendosi anche la eventuale rateizzazione delle somme dovute per tale regolarizzazione.

La parte previdenziale della presente proposta si esaurisce con l'articolo 7, introduttivo della possibilità di riscattare alcuni periodi meritevoli di considerazione ai fini pensionistici. Tali riscatti, secondo la proposta, verrebbero calcolati per anni interi, comporterebbero il versamento della riserva matematica e consentirebbero anche la possibilità di rateizzazione delle somme dovute, avendo invece, quale unica condizione negativa, il già

avvenuto riconoscimento o la già avvenuta copertura assicurativa in altra forma di previdenza obbligatoria.

L'articolo 8 della presente proposta vuole realizzare la pariteticità rappresentativa degli ingegneri e degli architetti agli organi gestionali della Cassa. A tal fine, attraverso modifiche alla legge 4 marzo 1958, n. 179, si intende:

a) far risultare il Comitato nazionale dei delegati composto da un ingegnere e da un architetto per ciascuna provincia e rendere più agile la loro elezione (sostituzione del primo e secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 179 del 1958);

b) rendere legittimamente possibile la costituzione di commissioni consultive in seno al Comitato nazionale dei delegati (comma aggiuntivo all'articolo 10 della legge n. 179 del 1958);

c) stabilire che necessariamente tre dei membri del Consiglio di amministrazione devono essere ingegneri e tre architetti e che il presidente della Cassa può essere scelto indifferentemente tra gli ingegneri e gli architetti membri del Consiglio di amministrazione (sostituzione del primo e secondo comma dell'articolo 10 della legge n. 179 del 1958).

La presente proposta di legge si chiude con l'articolo 9, basato sulla considerazione che la massima parte delle norme modificate illustrate entrerebbero in vigore ad una data precisa. È sembrato in conseguenza inutile prevedere la normale *vacatio* di 15 giorni e quindi è apparsa più consona la previsione dell'entrata in vigore della legge dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1983, alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono apportate le modificazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Su richiesta dell'interessato, la pensione di cui alla lettera a) del primo comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempreché tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.

Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici ».

3. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno venticinque anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione annua è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al 2 per cento del reddito annuo pensionabile, calcolato sulla media dei più elevati dieci redditi professionali annuali, che, relativamente ai quindici anni contributivi anteriori alla decorrenza della pensione, risultano dalla dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o, se necessario, dalle dichiarazioni di cui all'ottavo comma del successivo articolo 16.

Per il raggiungimento del diritto a pensione e per la determinazione della complessiva anzianità di iscrizione e di contribuzione, la frazione di anno superiore ai sei mesi si computa come anno

intero; non si tiene conto della frazione uguale o inferiore a sei mesi.

Per la determinazione del reddito annuo pensionabile, si suddividono gli ultimi 180 mesi di contribuzione in quindici gruppi successivi di dodici mesi ciascuno, attribuendo ad ogni mese, in relazione all'anno di riferimento, la parte mensile di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 9, primo comma, o, comunque, il decuplo del contributo soggettivo minimo mensile versato. Il reddito annuo pensionabile è dato dalla media aritmetica dei redditi corrispondenti ai dieci gruppi che, previa rivalutazione effettuata a norma del successivo articolo 14 con esclusione dei mesi di contribuzione relativi all'anno di decorrenza della pensione, hanno fornito i redditi più elevati.

La misura della pensione annua non può essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo annuo a carico dell'iscritto nell'anno di decorrenza della pensione.

Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto all'albo professionale ha diritto ad una pensione pari a quella determinata secondo i commi precedenti.

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione hanno diritto a supplementi della pensione, da corrispondere a domanda e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa, per ogni biennio di iscrizione e di contribuzione decorrenti dal pensionamento. Tali supplementi sono pari, per ognuno dei periodi biennali, alla percentuale di cui al precedente primo comma riferita alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del terzo comma del presente articolo ».

4. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale.

La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quarto dell'articolo 2.

Verificandosi l'incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità ».

5. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Le pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento per il primo figlio, con una aggiunta del 20 per cento per gli altri figli, della pensione diretta percepita dal defunto, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta.

Le misure percentuali di cui al precedente comma sono elevate all'80 per cento e al 100 per cento, nel caso il diritto a pensione sussista, inizialmente o successivamente, rispettivamente per un solo superstite o per il solo coniuge di età non inferiore agli 80 anni.

Gli anni di iscrizione e di contribuzione utili ai fini dei supplementi di cui

all'articolo 1, settimo comma, devono essere computati ai fini delle pensioni di reversibilità, senza tener conto dei periodi di attesa di due anni ed anche se il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte.

La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto, sempreché questi sia deceduto per infortunio ovvero avesse maturato, negli altri casi, i requisiti di iscrizione e di contribuzione di cui all'articolo 2, primo comma, o quelli di cui all'articolo 4, primo comma, lettere *b*) e *c*). Essa è stabilita nelle percentuali di cui ai precedenti primo e secondo comma della pensione diretta che sarebbe spettata all'iscritto, calcolata, con riferimento all'anzianità maturata, come la pensione di vecchiaia o come la pensione di invalidità o, se il decesso è stato causato da infortunio, come la pensione di inabilità.

Resta comunque assicurata, sia per le pensioni di reversibilità che per le pensioni indirette, la corresponsione della pensione minima di cui al quarto comma dell'articolo 2.

Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età ».

6. Il secondo comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro per la loro approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. Ai fini della rivalutazione si considera il 100 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei

redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto a pensione ».

ART. 2.

1. Con effetto dal 29 gennaio 1981, alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono apportate le modificazioni di cui ai commi seguenti.

2. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione;

c) l'iscritto faccia valere, nei cinque anni precedenti quello della domanda, tre anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa.

Non sono richieste le condizioni di cui al precedente comma, lettere b) e c), per l'iscritto alla Cassa che divenga inabile a causa di infortunio.

Per il raggiungimento del diritto e per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, tenendo presente che, qualora i mesi di contribuzione per la determinazione del reddito annuo pensionabile siano inferiori a 120, il reddito annuo pensionabile è pari a dodici volte la media aritmetica dei redditi rivalutati corrispondenti ai mesi di contribuzione esistenti. Gli anni di anzianità ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino ad un massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a dodici milioni

annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilità. Resta comunque assicurata la corresponsione della pensione minima di cui al quarto comma dell'articolo 2.

Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dell'albo professionale ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

Entro i dieci anni dalla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione ».

3. Il primo comma dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge, è data facoltà di integrare nella misura di cui al primo comma dell'articolo 9, e comunque nella misura non inferiore a quella indicata nel secondo comma dello stesso articolo 9 per i redditi inferiori al decuplo del contributo minimo, o versamenti contributivi individuali effettuati per gli anni anteriori a quello di cui all'articolo 22 e successivi al 1973 ».

4. Il sesto comma dell'articolo 25 è abrogato.

5. Il settimo comma dello stesso articolo 25 è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge conservano il diritto:

1) alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni, se iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, e con l'anzianità minima di 15 anni, se iscritti anteriormente a tale data;

2) alla pensione di inabilità ed indiretta alle condizioni di cui all'articolo 4, primo e secondo comma ».

ART. 3.

1. Con effetto dal 13 luglio 1981, l'articolo 5 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere, qualora l'invalidità non sia causata da infortunio, le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere *b*) e *c*).

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, terzo comma. Resta comunque assicurata la corresponsione della pensione minima di cui al quarto comma dell'articolo 2.

La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata altre due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la liquidazione di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 2, in sostituzione della pensione di invalidità ».

ART. 4.

1. Con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono apportate le modificazioni di cui ai commi successivi.

2. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 9 sono sostituiti dai seguenti:

« È dovuto un contributo minimo annuo di lire 600.000, commisurabile, in caso di iscrizione alla Cassa per parte dell'anno, ai mesi di effettiva iscrizione.

Il contributo di cui al primo comma è dovuto anche dai pensionati, che godono di pensione a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione. In questo caso non si applica il secondo comma del presente articolo.

Per gli ingegneri ed architetti che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni di età, il contributo minimo di cui al secondo comma è ridotto ad un terzo per l'anno di iscrizione e per i quattro anni successivi. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF alle condizioni previste dall'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ».

3. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« La maggiorazione è a carico del committente ed è ripetibile nei confronti di quest'ultimo ».

4. Dopo il primo comma dell'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

« Il contributo non si applica sui corrispettivi relativi ai rapporti professionali tra iscritti agli Albi degli ingegneri e degli architetti ».

5. Il terzo comma dell'articolo 10 è soppresso.

6. All'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF né all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale ».

7. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 11, è sostituito dal seguente:

« Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido ovvero titoli di Stato o garantiti dallo Stato ».

8. Il primo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« La percentuale di cui all'articolo 9, primo comma, lettera a), può essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, ogni anno, con effetto dal 1° gennaio successivo. Essa non può eccedere il 15 per cento. La prima variazione può avvenire nel 1983, con effetto dal 1° gennaio 1984 ».

9. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA. Sono esonerati dalla comunicazione coloro che non sono iscritti alla Cassa ».

10. Il primo e il secondo comma dell'articolo 17 sono sostituiti dai seguenti:

« Il contributo minimo di cui all'articolo 9, secondo comma, è riscosso, entro

il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a mezzo di conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.

L'eventuale eccedenza rispetto al contributo minimo, da attribuire ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa per parte dell'anno secondo quanto previsto al secondo comma del precedente articolo 9, è versata, con le stesse modalità di cui al precedente primo comma, per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 16, e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo ».

11. Il terzo comma dell'articolo 17 è abrogato.

12. Al secondo comma dell'articolo 20 è aggiunto il seguente periodo:

« È dovuta altresì la rivalutazione dei contributi secondo gli adeguamenti di cui all'articolo 15, secondo comma, riferita all'anno nel quale è stata presentata la domanda di rimborso ».

13. Il quarto comma dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« In caso di nuova iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate a titolo di contributi e di interessi, con l'ulteriore maggiorazione per interessi legali a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data dell'avvenuto rimborso. È dovuta altresì la rivalutazione dei contributi secondo gli adeguamenti di cui all'articolo 15, secondo comma, riferita all'anno nel quale è stata presentata la domanda di ripristino ».

14. Il quarto comma dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, o presidenti e assessori delle province, o sindaci ed assessori dei comuni sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuità dell'esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito rispetto a quello

massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 14 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 9, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 10 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 9 e 10. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quarto comma ».

15. Dopo il quinto comma dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:

« L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i beneficiari di pensioni dirette diverse da quelle regolate dalla presente legge. L'opzione per la rinuncia all'iscrizione obbligatoria deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere secondo le modalità di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 ».

16. Il sesto comma dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, provvede periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata ».

ART. 5.

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 21, terzo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, il Comitato nazionale dei delegati deve determinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'accertamento dell'esercizio della libera professione, prevedendo anche i casi di malattia o di forza maggiore, per i quali la sospensione dell'attività non pregiudica il

requisito della continuità professionale, sentiti i consigli nazionali degli architetti e degli ingegneri.

2. Successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Comitato nazionale dei delegati è tenuto ogni cinque anni a provvedere all'adeguamento dei predetti criteri.

ART. 6.

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è riaperto per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il pagamento delle somme dovute per le integrazioni contributive di cui al comma 1 può essere, su domanda, rateizzato, al massimo per cinque anni, ma non oltre la decorrenza della pensione.

ART. 7.

1. Ai fini del diritto e della misura delle pensioni regolate dalla legge 3 gennaio 1981, n. 6, gli iscritti alla Cassa hanno facoltà di riscattare i periodi di tempo corrispondenti:

a) al corso legale di laurea in ingegneria o in architettura;

b) al servizio militare, ancorché anteriore all'iscrizione alla Cassa;

c) all'esercizio della professione di ingegnere o architetto precedentemente all'istituzione della Cassa.

2. La determinazione dei periodi riscattabili è effettuata per anni interi, trascurando le frazioni temporali uguali o inferiori a sei mesi e arrotondando ad anno le frazioni superiori a sei mesi.

3. L'onere per il riscatto è costituito dalla riserva matematica, calcolata in base ad apposite tariffe, che saranno determinate, e variate quando occorra, con

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa.

4. Il pagamento delle somme di cui al comma 3 può essere, su domanda, rateizzato, al massimo per cinque anni, ma non oltre la decorrenza della pensione.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora i periodi riscattabili abbiano formato oggetto di riconoscimento oppure di copertura assicurativa in altra forma di previdenza obbligatoria.

ART. 8.

1. Alla legge 4 marzo 1958, n. 179, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi.

2. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 8 sono sostituiti dai seguenti:

« Il Comitato nazionale dei delegati è composto da un ingegnere e da un architetto per ogni provincia.

Ciascun delegato è eletto a maggioranza dei votanti, rispettivamente dagli ingegneri e dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna provincia.

L'elezione è valida:

a) quando i votanti siano non meno di un terzo degli iscritti alla Cassa, se l'assemblea elettorale è costituita in prima convocazione;

b) quale che sia il numero dei votanti, se l'assemblea elettorale è costituita in seconda convocazione ».

3. All'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In seno al Comitato nazionale dei delegati, possono essere costituite commissioni consultive per l'esame e la trattazione preliminare di argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato stesso ».

4. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 11 sono sostituiti dai seguenti:

« Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato nazionale dei delegati, con le norme di cui all'articolo precedente. Tre dei membri del Consiglio devono essere ingegneri e tre architetti.

Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente e il vice presidente ».

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.